



COMUNE DI TRIBANO

35020-PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Martiri della Libertà, 6 - C.F.00683160287
Tel.049/5342004/006/556-fax.9585160

Ufficio Segreteria, Commercio, Affari Generali

Prot. n.31 del 05.01.2021

Tribano li 05.01.2021

Registro Ordinanze n. 1

Oggetto: NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ESAME DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI.

IL SINDACO

PREMESSO che il Decreto Legislativo 24 Settembre 2015 n. 156, avente ad oggetto "*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23*" ha introdotto significative modifiche al contenzioso tributario, così come disciplinato dal Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546;

RICORDATO, in particolare, che l'art. 9 del D. Lgs. 156/2015, al punto 1, del comma 1, sostituisce integralmente l'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992, avente ad oggetto il reclamo e la mediazione, il cui testo recita (si riportano i commi da 1 a 8):

"1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo."

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi

per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta"

CONSIDERATO che l'istituto del reclamo e della mediazione è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario con il fine di giungere ad una soluzione anticipata della controversia evitando quindi di rimettere la definizione della materia del contendere ai giudici delle Commissioni Tributarie;

CONSIDERATO CHE:

- l'istruttoria è curata dall'Ufficio Tributi facente parte dell'Area Economico-Finanziaria;
- il Responsabile nominato deve necessariamente possedere le competenze tecniche per esaminare il reclamo e la proposta di mediazione;
- che il Comune emette atti di valore inferiore a 20.000 euro, come ad esempio gli accertamenti Ici, IMU, Tasi e Imposta pubblicità;
- non è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere alla nomina di professionisti esterni al Comune per l'attività in oggetto, in quanto all'interno dell'Ente sussistono le professionalità idonee per lo svolgimento di tale compito;

VALUTATO quindi che il Responsabile in esame debba essere individuato in colui che manifesta adeguata professionalità in merito, e stante l'attuale struttura organizzativa dell'Ente si configura nel Responsabile dell'Area 1° – Amministrativa – Demografica - Sociale – Rag. Gianna Garavello che presenta adeguata professionalità ed esperienza e può garantire un grado di terzietà rispetto all'operatività del Funzionario Responsabile dei Tributi;

ACCERTATO che il medesimo Responsabile non versa in alcuna situazione di inconferibilità e incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013, come risulta da autodichiarazione conservata in atti (prot. n. 46062 del 23/12/2019) e che non è stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari;

DATO ATTO altresì, che la legge non individua la durata dell'incarico, pertanto, dovrà ritenersi pari a quella di durata dell'incarico di Responsabile dell'Area 1° – Amministrativa – Demografica - Sociale;

VISTO il CCNL della categoria dei dirigenti del comparto Regioni-Enti Locali;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 18.02.2020 sul sistema di pesatura delle posizioni organizzative;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, ed i conseguenti atti adottati dall'Ente in materia;
- il D.Lgs. n. 150/2009;

- la Legge n. 190/2012;
- il DPR n. 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento";

ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa,

1. Di individuare, per le ragioni ampiamente espresse in premessa, la Rag. Gianna Garavello, già Responsabile dell'Area 1° — Amministrativa – Demografica Sociale - in base al decreto sindacale prot. 6561 - n. 30 del 31.07.2020, anche Responsabile dei reclami/proposte di mediazione tributaria, ai sensi del D.Lgs. n. 156/2015;
2. Di stabilire, che l'incarico conferito con il presente provvedimento ha durata pari a quella dell'incarico di posizione organizzativa dell'Area 1° — Amministrativa – Demografica - Sociale - e pertanto con decorrenza dalla data attuale 05.01.2021 e scadenza 31.07.2021;
3. Di conferire al Responsabile medesimo la responsabilità del trattamento dei dati personali nell'ambito delle competenze e attività attribuite, nonché la conseguente messa in atto di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente al regolamento europeo 2016/679 e dal D.lgs n. 196/2003;
4. Di dare atto che il presente incarico potrà essere revocato o modificato, sia in relazione all'adozione dei citati processi di riorganizzazione degli uffici e servizi sia per motivate esigenze di rotazione degli incarichi - ordinaria e straordinaria - in attuazione della Legge n° 190/2012, del piano nazionale anticorruzione e del piano comunale di prevenzione della corruzione;

DISPONE

- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile incaricato, al Segretario Comunale, agli Assessori, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione;
- Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale dell'Ente denominato "Amministrazione Trasparente" sottosezione I "Personale" sottosezione 2 - Titolare degli incarichi dirigenziali - così come disposto dall'art. 10, comma 8 del D.Lgs. 33/2013 e all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni.



IL SINDACO
Massimo Cavazzana